



TRIBUNALE DI RAVENNA

Ufficio fallimenti

Il Giudice delegato, dott. A. Farolfi,
sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza in data 29/10/2010, nella
procedura fallimentare F.lli F. s.r.l.,

premesse che

con istanze tardive di ammissione al passivo al cronologico n. 52 e 53 (punti 1 e 2 del verbale dell'udienza in epigrafe) Equitalia Romagna s.p.a. ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento in via privilegiata ipotecaria rispettivamente iscritta in data 12/06/2009 ed in data 09/09/2009 ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973;

il Curatore ha proposto di declassare i crediti in via privilegiata generale o chirografaria come meglio indicato nel verbale d'udienza, nella quale il legale di Equitalia Romagna s.p.a. ha presentato osservazioni; tali osservazioni non appaiono condivisibili;

afferma l'art. 67 c. 1 n. 4) l.f. che "sono revocati" salvo prova dell'inscienza decotiois "i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti";

detta revocabilità può essere opposta dal Curatore in sede di richiesta di ammissione al passivo anche in via di eccezione, senza necessità di proporre la relativa azione, come conferma la nuova formulazione dell'art. 95 l.f., secondo cui "il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione";

afferma la difesa dell'istante che l'ipoteca iscritta in forza dell'art. 77 cit. avrebbe natura "legale" e come tale sfuggirebbe alla eccepita revocabilità (che in termine atecnico viene spesso indicata come mancato consolidamento dell'ipoteca infra semestrale);

tale opinione non può essere condivisa;

da un lato, infatti, si fonda sul richiamo di un isolato precedente di legittimità riguardante una diversa fattispecie, dall'altro sembra dare una interpretazione estensiva dell'aggettivazione "legale" non fondata su alcuna disposizione normativa espressa;

l'art. 2817 c.c. in correlazione all'art. 2834 c.c. evidenzia chiaramente come il *proprium* dell'ipoteca legale, rispetto a quella giudiziale o volontaria, sia costituita dall'automaticità della sua efficacia, nel senso che il conservatore è vincolato e tenuto ad iscriverla d'ufficio, senza alcun ulteriore atto di volontà o comportamento essendo ciò unicamente previsto per la sua rinuncia;

nell'ipotesi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973, invece, si prevede unicamente che "Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei

coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede";

l'ente preposto alla riscossione del credito erariale è quindi abilitato, se lo vuole e si attiva in tal senso, ad iscrivere l'ipoteca sulla scorta di un titolo – il ruolo appunto – che tiene luogo del titolo giudiziale che altrimenti qualunque altro creditore, in assenza della volontà del debitore, sarebbe tenuto a procurarsi per acquisire il privilegio speciale immobiliare;

ciò è tanto vero che l'art. 77 nel rinviare al precedente art. 50 c. 1, che prevede il decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, collega espressamente la costituzione della formalità pregiudizievole soltanto ad una doppia scelta della società di riscossione: 1) adozione di forme di recupero coattivo del credito in via amministrativa mediante cartella che, ai sensi dell'art. 25 dpr 602/73, contiene *"l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata"*; 2) soltanto a seguito di tale inutile intimazione e purchè il credito superi la somma di Euro 8.000 (arg. dall'art. 76 dpr cit.) l'ente può – se lo vuole e ne fa istanza al conservatore – procedere all'iscrizione

ipotecaria;

si può quindi affermare che nell'ipoteca di cui si discute manca ogni automaticità come pure l'effetto vincolante d'ufficio per il conservatore che caratterizza necessariamente l'ipoteca "legale", e che ancora – similmente all'ipoteca "giudiziale" – l'ipoteca iscritta in forza dell'art. 77 dpr cit. ha carattere "generale" e non "speciale", potendo essere iscritta su qualunque bene immobile del debitore e non su di un bene specificamente collegato con la causa del credito, come invece nelle ipotesi cui fa riferimento l'art. 2834 c.c.;

tale conclusione ha trovato altresì l'avallo di Trib. Rimini, 04/12/2009, consultabile su www.altalex.it e www.ilcaso.it, Trib. Vicenza 10/07/2007 e Trib. Macerata, 16/06/2008, pubblicata con nota adesiva su Il Fallimento 2008, 1425;

in definitiva, in assenza degli elementi strutturali e cogenti tipici dell'ipoteca legale, deve ritenersi che l'ipoteca prevista dall'art. 77 cit. (che detta norma non qualifica espressamente) abbia natura riconducibile a quella giudiziale e che la natura pubblicistica del credito sia già adeguatamente tutelata dalla possibilità dell'ente riscossore di avvalersi per l'esecuzione coattiva di un atto meramente amministrativo che tiene luogo del provvedimento giudiziale altrimenti richiesto;

P.T.M

Dispone l'ammissione dei crediti Equitalia Romagna s.p.a. di cui ai nn. Cron. 52 e 53 dello stato passivo Fallimento F.lli F. s.r.l. in conformità alle conclusioni del Curatore.

Con separato decreto si provvede ad attribuire efficacia esecutiva al conseguente stato passivo.

Ravenna, 4 novembre 2010

*Il Giudice delegato
Dott. A. Farolfi*